

## In nome della legge

### CASSAZIONE CIVILE

**Azione di disconoscimento della paternità, Assegno di mantenimento o divorzile – Rivalutazione delle condizioni economiche nel corso del giudizio – Conseguenze – Insussistenza dei presupposti ab origine in capo al richiedente – Ripetibilità delle prestazioni – Rivalutazione ex tunc – Irripetibilità – Limiti e condizioni – Fondamento** Le Sezioni Unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza, in materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, hanno affermato che, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, vanno operate le seguenti distinzioni: a) la “*condictio indebiti*”, ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, opera in presenza di una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l’insussistenza ab origine dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile; b) la “*condictio indebiti*” non opera, e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell’an *debeatur*, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto *ex tunc*, “delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)”, sia se viene effettuata (sotto il profilo del *quantum*) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di una modifica, con effetto *ex tunc*, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità. (*Sez. Unite – 8 novembre 2022 n. 32914*)

### CASSAZIONE PENALE

#### Patente di guida rila

...

Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

04/09/2023